



## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MISIANI, BASSO, CAMUSSO, SENSI, RANDO, TAJANI, VERDUCCI, ROJC, IRTO, ZAMBITO, PARRINI, DELRIO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, VALENTE, MALPEZZI, VERINI, NICITA, ALFIERI, LOSACCO e MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2025

Disposizioni per garantire il diritto alla mobilità degli studenti

**ONOREVOLI SENATORI.** – Il presente disegno di legge mira a facilitare il diritto alla mobilità degli studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni, garantendo supporti economici specifici sia per i percorsi quotidiani degli studenti sia per quelli a lunga distanza per gli studenti universitari fuori sede. L'obiettivo è quello di superare talune criticità che contraddistinguono il trasporto degli studenti attraverso la promozione quanto più agevolata, fino alla gratuità, del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario per gli studenti fuori sede.

In particolare, con l'articolo 1 si introducono misure per garantire la mobilità quotidiana degli studenti tra il luogo di residenza e la sede degli studi superiori o universitari. A tal fine è istituito un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, destinato ai suddetti studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni e appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro. Il fondo eroga un buono fino a 250 euro annui, o 300 euro se il percorso richiede l'uso di più mezzi di trasporto, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale o regionale, inclusi quelli ferroviari o marittimi. Il buono, nominativo e non cedibile, non incide sul reddito del beneficiario e non impedisce di usufruire di una detrazione fiscale per eventuali spese superiori all'importo del

buono medesimo. I criteri e le modalità di accesso e di riparto del fondo saranno definiti da un decreto ministeriale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 2 si introducono misure per assicurare agli studenti universitari fuori sede, qualora vi sia una distanza superiore a 300 chilometri tra il luogo di residenza e la sede degli studi, la possibilità di tornare a casa utilizzando un buono e degli sconti per l'acquisto di biglietti ferroviari.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per supportare i suddetti studenti con ISEE familiare non superiore a 30.000 euro. Tale fondo consente di ottenere un buono, fino a 250 euro annui, da utilizzare per l'acquisto di biglietti del trasporto ferroviario nazionale per il tragitto tra la residenza e l'università.

Inoltre, vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro annui per potenziare i servizi ferroviari, garantendo sconti aggiuntivi tali da abbattere il costo base del biglietto di almeno il 50 per cento.

Con decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio e di presentazione delle domande, nonché di emissione dei buoni e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto ferroviario.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Disposizioni per la mobilità degli studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni)*

1. Al fine di agevolare la mobilità degli studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni nel tragitto tra il luogo di residenza e la sede degli studi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, nei limiti della dotazione disponibile e fino a esaurimento, al riconoscimento di un buono in favore degli studenti di cui al medesimo comma, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di un solo abbonamento annuale, anche combinato, ai servizi di trasporto pubblico locale o regionale, inclusi quelli ferroviari e marittimi, valido nei giorni di attività scolastica o universitaria per il tragitto tra il luogo di residenza e la sede degli studi. L'importo complessivo del buono non può essere superiore a 250 euro annui, elevato a 300 euro qualora il tragitto comprenda l'utilizzo combinato di più mezzi di trasporto pubblico locale o regionale in ragione della distanza tra il luogo di residenza e la sede degli studi. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE. Resta ferma la possibilità di usufruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla parte di spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento eccedente l'ammontare del buono.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

*a)* i criteri e le modalità per consentire agli studenti di cui al comma 1 l'utilizzo, anche combinato, dei mezzi di trasporto pubblico locale o regionale con un unico abbonamento;

*b)* i criteri e le modalità di accesso al beneficio;

*c)* i criteri e le modalità di riparto del fondo tra le regioni, per l'assegnazione del beneficio agli aventi diritto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

## Art. 2.

*(Disposizioni per la mobilità di lunga percorrenza degli studenti universitari fuori sede)*

1. Al fine di contribuire alla riduzione dei costi sostenuti dagli studenti universitari fuori sede per l'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di lunga percorrenza tra il luogo di residenza e il luogo della sede degli studi universitari, qualora situati a una distanza superiore a 300 chilometri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate, nei limiti della relativa disponibilità e fino ad esaurimento, al riconoscimento di un buono in favore degli studenti universitari con ISEE familiare non superiore a 30.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di biglietti del servizio ferroviario nazionale relativi esclusivamente al tragitto tra il luogo di residenza e la sede degli studi universitari, per un importo complessivo non superiore a 250 euro annui. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

2. Al fine di potenziare i servizi oggetto del contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale di media e lunga percorrenza, le risorse previste dal medesimo contratto sono incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinati alla concessione di sconti aggiuntivi in favore degli studenti universitari di cui al comma 1, cumulabili con le offerte promozionali dell'impresa di trasporto ferroviario, tali da garantire una riduzione del costo dei biglietti non inferiore al 50 per cento della tariffa base.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1, le modalità di presentazione delle domande di emissione del buono, nonché le modalità di rendicontazione, da parte delle imprese ferroviarie, dei buoni annualmente emessi ed utilizzati, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Una quota pari a 1 milione di euro delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, me-

diente apposite convenzioni, delle Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP). Le eventuali economie derivanti dall'utilizzo di tali risorse sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

### Art. 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Entro il 30 aprile 2025 sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi recanti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, in misura tale da garantire minori spese a carico del bilancio dello Stato per un ammontare pari a 750 milioni di euro annui per l'anno 2025.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano insufficienti, si provvede mediante la rimodulazione e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i SAD da sottoporre a rimodulazione e a eliminazione, al fine di conseguire i risparmi o le maggiori entrate necessari.



€ 1,00